



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"I. OLIVETI – P. PANETTA"

CF: 81002430809 - CM: RCIS02900L
E-MAIL: rcis02900l@istruzione.it - PEC: rcis02900l@pec.istruzione.it
FAX LICEO 0964/048013 - FAX SEGRETERIA - 0964/048004
SITO WEB: www.iisolivetipaneltalocri.edu.it

SEDE LEGALE: LICEO CLASSICO "I. OLIVETI"
SUCCURSALE: LICEO ARTISTICO "P. PANETTA"
SUCCURSALE: LICEO ARTISTICO "PITAGORA"

Via C. Colombo, 4
C/da Gnura Momma
Via Turati

89044 Locri
89044 Locri
89048 Siderno

Tel. 0964/048014
Tel. 0964/048005
Tel. 0964/381684

RCPC02901X
RCSL029021
RCSL02901X

AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AL REFERENTE COVID
AL DIRETTORE SS.GG.AA.
ATTI / ALBO / SITO WEB

OGGETTO	Obbligo vaccinale con decorrenza dal 15 dicembre 2021. Proroga dell'esenzione e priorità nell'accesso alla vaccinazione. Comunicazioni.
----------------	--

Per opportuna conoscenza e norma, si informa in personale in indirizzo che il Decreto Legge n. 172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021, introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui **l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.**

Inoltre, a decorrere dal 15 dicembre è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il Dirigente scolastico, come previsto dal predetto Decreto Legge, è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito** o, comunque, l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati dovranno trasmettere immediatamente e **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione sarà accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata **sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. **Per il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.**

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.**

La violazione delle disposizioni di cui sopra è punita con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. La sanzione è irrogata dal prefetto.

Proroga del certificato di esenzione

Si fa presente, altresì, che il Ministero della Salute, con Circolare n. 53922 del 25/11/2021, ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. **La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.** Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Rilascio della documentazione

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono un'esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Modalità di rilascio e soggetti autorizzati

Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, **le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.**

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: *“soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”*;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura *“certificazione valida fino al ____”* (se indicato fino al 30 settembre 2021 si intende automaticamente prorogata al 30 novembre);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Il decreto-legge interviene anche sulla durata del c.d. *GreenPass*, modificando i termini relativi alla sua validità a suo tempo fissati dal D.L.52/2001. In caso della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Concetta SINICROPI)

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993